



Tutela legale.
Vivi pienamente.

VERA  Assicurazioni
GRUPPO CATTOLICA ASSICURAZIONI

GUIDA AL RITIRO, SOSPENSIONE O REVOCA DELLA PATENTE

Nella *“Guida alle violazioni e sanzioni del Codice della Strada”* abbiamo visto le principali regole di comportamento dettate dal Codice della Strada attualmente in vigore.

La violazione di alcune di esse comporta, oltre alla “multa” e all’eventuale decurtazione dei punti, la sanzione del **ritiro**, o della **sospensione** o addirittura della **revoca** della patente.

In questa guida vediamo qual è la differenza tra questi tre diversi provvedimenti.

AVVERTENZE LEGALI:

Questa guida fornisce indicazioni di natura generale senza alcuna pretesa di esaustività e non sostituisce la consulenza legale sul caso specifico da parte di un professionista qualificato. Le informazioni in essa contenute sono aggiornate alla data di pubblicazione. ARAG SE Italia monitora costantemente le evoluzioni normative della materia di riferimento impegnandosi ad un pronto adeguamento; ciononostante alcune informazioni potrebbero risultare non aggiornate. In nessun caso ARAG SE Italia può essere ritenuta responsabile dell’utilizzo effettuato. Tutti i contenuti sono protetti dalle leggi vigenti e ne è vietata la riproduzione senza preventiva autorizzazione.

INDICE

Ritiro	3
Sospensione	6
Revoca	10



RITIRO (art. 216 CdS)

Il ritiro della patente è, fondamentalmente, l'atto materiale con il quale l'Autorità che interviene (vigili, polizia, carabinieri) si fa consegnare dall'utente il documento di abilitazione alla guida, descrivendo contestualmente il ritiro nel verbale.

In quali casi?

A - Quando il documento è **scaduto** di validità.

Ogni tipologia di patente ha una scadenza (art. 126 CdS); ad esempio la patente B, quella più diffusa, è valida per 10 anni dal momento del primo rilascio (per chi ha superato i 50 anni la scadenza è ogni 5 anni; per chi ha superato i 70 anni la scadenza è ogni 3 anni; dopo gli 80 anni la scadenza è ogni 2 anni).

*Per saperne di più: vedi la **"Guida alla patente a punti e alle diverse tipologie di patente"**.*

Scaduto questo termine va rinnovata. Se si circola con la patente scaduta, e si viene fermati per un controllo, il documento viene appunto ritirato; l'Autorità che provvede al ritiro della patente lo deve inviare, entro i 5 giorni successivi, al Prefetto del luogo in cui viene accertata la violazione.

Per riottenere il documento è necessario sbrigare la pratica burocratica di rinnovo della patente, che consiste nel sottoporsi a **visita medica** per la verifica dei requisiti fisici di idoneità (controllo della vista, dell'udito e dei riflessi) dopo aver pagato i necessari bollettini.

Ci si può rivolgere ad un'Autoscuola, ad uno sportello ACI o direttamente alla Asl di appartenenza; le modalità della visita e della procedura di rinnovo sono previste all'articolo 119 del Codice della Strada.

Superata la visita medica viene rilasciato un attestato, con il quale è possibile quindi andare a riprendersi la patente ritirata.

B - Quando si incorre in una **violazione grave delle norme di circolazione**, con o senza incidente stradale, e l'Autorità ritiene opportuna una verifica dei requisiti di idoneità alla guida, perché sono insorti dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti, o dell'idoneità alla guida (ad esempio in caso di guida contromano in autostrada o altre tipologie particolari di comportamento alla guida) (art. 128 CdS).

Come nel caso sub A la patente viene ritirata e inviata al Prefetto, ma per riottenerla non è sufficiente sottoporsi alla semplice visita di rinnovo, bensì è necessario sottoporsi a visita presso l'apposita **Commissione Medica** nominata dalla Asl di appartenenza.

In questi casi è spesso disposta anche la revisione della patente, ossia la necessità di sottoporsi a nuovo esame tecnico di idoneità alla guida (art. 116 e 119 CdS).

Cos'è la Revisione della patente? (art. 126bis e 128 CdS)

È un provvedimento diverso sia dal Ritiro che dalla Sospensione che dalla Revoca della patente. Consiste nell'obbligo di sottoporsi a **visita medica** e di dover **risostenere gli esami di idoneità alla guida** per la tipologia della patente di appartenenza.

La Revisione della patente viene disposta nei seguenti casi:

- 1** - Se sorgono dubbi sulla permanenza dei requisiti fisici e psichici o sull'idoneità tecnica alla guida (art. 128 CdS);
- 2** - Se si è coinvolti in incidente stradale con lesioni gravi alle persone e contestualmente vi sia stata la sospensione della patente per violazione di una delle norme del CdS che la preveda (art. 128 1 - ter CdS);
- 3** - In caso di coma di durata superiore a 48 ore, dietro obbligatoria segnalazione dei responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia; in questo caso è il più delle volte sufficiente la sola sottoposizione a visita medica, senza necessità di risostenere l'esame tecnico di guida (art. 128 1 - bis CdS);
- 4** - In caso di perdita del punteggio della patente per cumulo di violazioni di norme di circolazione con decurtazione punti fino all'azzeramento (art. 126bis c°6 CdS); non sempre è necessario sottoporsi anche alla visita medica; è discrezione della Motorizzazione o del Prefetto disporla o meno;
- 5** - In caso di tre violazioni comportanti la decurtazione di 5 punti ognuna nel corso di un anno (art. 126bis c°6);
- 6** - in caso di perdita del punteggio della CQC (revisione della CQC - Carta di Qualificazione del Conducente) per cumulo di violazioni di norme di circolazione con decurtazione punti fino all'azzeramento; in questo caso è sufficiente sottoporsi all'esame tecnico teorico, senza necessità di svolgere anche quello pratico né di sottoporsi a visita medica.

Nei casi di cui ai punti 1, 2 e 3 **la mancata sottoposizione agli accertamenti, e all'esame di idoneità** se previsto, entro i termini prescritti nel relativo provvedimento, **comporta la sospensione della patente** a tempo indeterminato, fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole.

Nei casi di cui ai numeri 4, 5 e 6 è necessario sottoporsi all'esame tecnico di revisione **entro 30 giorni** dalla notifica del provvedimento di revisione (che viene inviato alla propria residenza da parte della Motorizzazione Civile una volta registrata l'ultima decurtazione di punti che ha portato la patente, o la CQC, a zero punti); **se non ci si sottopone all'esame entro detto termine la patente viene sospesa a tempo indeterminato, fino a superamento dell'esame.**

In caso di esito negativo dell'esame tecnico di idoneità la patente viene **revocata**.

Per saperne di più: vedi la **"Guida alla patente a punti e alle diverse tipologie di patente"**.

C - Quando si **viola una norma che prevede specificamente la sanzione della sospensione della patente**. In questi casi, che elenchiamo al successivo paragrafo **SOSPENSIONE, il ritiro precede sempre la sospensione della patente**. Nell'immediatezza della violazione, infatti, la patente viene ritirata; entro i successivi 5 giorni l'Autorità intervenuta invia la patente al Prefetto del luogo in cui è avvenuta la violazione e il Prefetto ha poi ulteriori 15 giorni per emanare la propria Ordinanza Prefettizia, nella quale descriverà il periodo di sospensione della patente. Se, trascorso questo periodo di 15 giorni, l'Ordinanza Prefettizia non è stata emanata, e quindi non giunge al domicilio/residenza del soggetto sanzionato, è possibile recarsi in Prefettura a riprendere il proprio documento di guida (silenzio assenso - silenzio inadempimento) (art. 218 2 comma CdS).

D - Quando si provoca un **incidente con lesioni (reato)** per violazione di norme della circolazione (art. 223 CdS). Anche in questo caso la patente viene ritirata e inviata, entro dieci giorni, al Prefetto del luogo dell'incidente, il quale stabilisce poi se debba o meno esserci anche la sanzione della sospensione della patente. Se nei 15 giorni successivi al ritiro non si riceve all'indirizzo di propria residenza alcun atto da parte del Prefetto ci si deve recare in Prefettura e chiedere notizie della propria patente; qui infatti, a differenza che nel punto C di cui sopra, non c'è un vero e proprio "silenzio-assenso", cioè il Prefetto non ha un termine perentorio entro il quale stabilire o meno la sospensione della patente, disponendo di discrezionalità in merito. Per cui è necessario recarsi a ottenere informazioni sullo stato del ritiro.

Cosa succede se si guida durante il periodo in cui la patente è ritirata per i motivi di cui sopra?

La sanzione è da **€ 2.004 a € 8.017** (art. 216 comma 6 CdS).

Naturalmente in ognuno dei casi sopra descritti è possibile, se ce ne sono i motivi, fare **ricorso** (cioè opporsi) contro il provvedimento di ritiro della patente.

Nel verbale di ritiro sono descritti i termini entro i quali potersi opporre (ed è sempre opportuno verificarli, perché possono variare da luogo a luogo); solitamente essi sono di 60 giorni dal ricevimento del verbale se ci si vuole rivolgere al **Prefetto** del luogo in cui è avvenuta la violazione (art. 203 CdS); 30 giorni dal ricevimento se ci si vuole rivolgere al **Giudice di Pace** (art. 204 - bis CdS).

La differenza tra i due Organi ai quali fare opposizione è la seguente:

- **il Prefetto** è l'Organo di riferimento, gerarchicamente superiore, dell'autorità che è intervenuta (Vigili Urbani, Polizia Stradale...); il suo Ufficio è tenuto a riscontrare il ricorso entro 120 giorni dal ricevimento; se non accoglie il ricorso (cioè non lo ritiene fondato e conferma la correttezza dell'operato dell'autorità originariamente intervenuta) il Prefetto può ingiungere il pagamento dell'originaria sanzione aumentata fino al doppio. Se non riscontra il ricorso entro 120 giorni questo si considera accolto e l'utente non è tenuto a pagare la sanzione (silenzio-assenso);
- **il Giudice di Pace** è invece un Organo giurisdizionale, cioè un magistrato, che decide in via autonoma rispetto all'autorità che ha emesso il verbale, non ha termini cronologici predefiniti per verificare il ricorso (dipende dall'intasamento dei relativi Uffici) e se non accoglie il ricorso non deve necessariamente raddoppiare la sanzione, decidendo quindi in via discrezionale (secondo equità).



SOSPENSIONE (art. 218 CdS)

La sospensione della patente è il provvedimento formale con il quale il Prefetto (o il Commissario del Governo nelle Regioni a Statuto Speciale) **sospende la validità della patente per un determinato periodo** a seguito di una determinata violazione di norma di circolazione del Codice della Strada.

Le violazioni che prevedono la sospensione della patente, indipendentemente dal verificarsi di un incidente, sono le seguenti:

Comportamento	Articolo del CdS	Periodo minimo di sospensione	Periodo massimo di sospensione
Violazione del divieto di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose	6	1 mese	4 mesi
Partecipare con veicoli a motore a competizioni non autorizzate	9 bis	1 anno	3 anni
Gareggiare in velocità con veicoli a motore	9 ter	1 anno	3 anni
Circolare alla guida di un veicolo eccezionale senza l'autorizzazione dell'Ente proprietario della strada	10	15 giorni	30 giorni
Circolare superando i limiti di velocità per i conducenti titolari di patente da meno di tre anni	117	2 mesi	8 mesi
Circolare superando i limiti di guida (veicoli di potenza specifica superiore) per i conducenti titolari di patente da meno di un anno	117	2 mesi	8 mesi
Circolare alla guida di un veicolo per il quale è richiesta una patente di categoria diversa da quella posseduta	125	1 mese	6 mesi
Superare di oltre 40 km/h e non oltre 60km/h il limite massimo di velocità consentito *	142/9°	1 mese	3 mesi
Superare di oltre 60 km/h il limite massimo di velocità consentito **	142/9° bis	6 mesi	1 anno
Circolare contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in altri casi di limitata visibilità ovvero percorrere la carreggiata contromano in una strada divisa in più carreggiate separate ***	143	1 mese	3 mesi
Sorpasso in condizioni vietate (in corrispondenza di curve, dossi, intersezioni, ai semafori ed in altre condizioni di scarsa visibilità)	148/10°-12°	1 mese	3 mesi
Sorpasso alla guida di un veicolo di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate	148/14°	2 mesi	6 mesi
Trasporto di merci pericolose senza autorizzazione o in violazione delle specifiche disposizioni impartite	168	2 mesi	6 mesi
Circolare, al di fuori dei casi previsti, sulla corsia riservata alla sosta di emergenza o sulla corsia di variazione di velocità in ambito autostradale	176/1° lett c) e d)	2 mesi	6 mesi
Circolare alla guida di un veicolo munito di cronotachigrafo non funzionante, alterato o privo del foglio di registrazione	179	15 giorni	3 mesi
Guida in stato di ebbrezza alcolica da 0,51 a 0,80 g/l	186/2° lett a	3 mesi	6 mesi
Guida in stato di ebbrezza alcolica da 0,81 a 1,5 g/l	186/2° lett b	6 mesi	1 anno
Guida in stato di ebbrezza alcolica oltre 1,5 g/l	186/2° lett c	1 anno	2 anni
Rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di ebbrezza	186/7°	6 mesi	2 anni
Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope	187/1°	3 mesi	1 anno
Rifiuto di sottoporsi all'accertamento di sostanze stupefacenti	187/8°	6 mesi	2 anni

Comportamento	Articolo del CdS	Periodo minimo di sospensione	Periodo massimo di sospensione
Non ottemperare all'obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle persone ricollegabile al proprio comportamento (omissione di fermata)	189/6°	1 anno	3 anni
Non ottemperare all'obbligo di prestare assistenza alle persone ferite in caso di incidente stradale ricollegabile al proprio comportamento (omissione di soccorso)	189/7°	18 mesi	5 anni
Circolare alla guida di un veicolo sottoposto a sequestro	213/4°	1 mese	3 mesi
Circolare alla guida di un veicolo durante il periodo di sospensione della carta di circolazione	217/6°	3 mesi	1 anno
* in caso di recidiva nei due anni la sospensione della patente va da 8 a 18 mesi ** in caso di recidiva nei due anni la patente viene revocata *** in caso di recidiva in due anni la sospensione della patente va da 2 a 6 mesi			

La patente inoltre viene sospesa quando il conducente commetta, nell'arco di un biennio, due identiche infrazioni (sospensione da 1 a 3 mesi).

Esse sono:

Comportamento	Articolo del CdS	Periodo minimo di sospensione	Periodo massimo di sospensione
Omettere la precedenza dovuta nelle intersezioni stradali e immettersi sulla strada principale da una secondaria - recidiva nel biennio	145	1 mese	3 mesi
Proseguire la marcia quando le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa - recidiva nel biennio	146	1 mese	3 mesi
Non usare la massima prudenza nell'approssimarsi ad un passaggio a livello - recidiva nel biennio	147	1 mese	3 mesi
Effettuare sorpasso in condizioni non idonee (inadeguata distanza laterale, mancato o ritardato rientro a destra, intralcio) recidiva nel biennio	148/3°	1 mese	3 mesi
Mancata distanza di sicurezza con collisione e grave danno ai veicoli tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'art. 80/7 del CdS - recidiva nel biennio	149/5°	1 mese	3 mesi
Mancato arresto del veicolo in caso di incrocio ingombrato o su strade di montagna - recidiva nel biennio	150	1 mese	3 mesi
Mancato uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini - recidiva nel biennio	172	1 mese	3 mesi
Utilizzo del cellulare alla guida - recidiva nel biennio	173/3° bis	1 mese	3 mesi

La sospensione della patente è quasi sempre preceduta dal ritiro della patente stessa; in alcuni casi però, quando cioè è impossibile il materiale ritiro della patente al momento della violazione, si ha direttamente la sospensione.

Ad esempio: se la sospensione della patente deriva dalla violazione della norma di circolazione riguardante i limiti di velocità due possono essere i casi:

- A -** L'Autorità che rileva la violazione può fermare il conducente, elevargli la contravvenzione e ritirargli la patente;
- B -** Oppure non può, perché motivi di sicurezza - o di pericolosità della situazione del traffico o simili - sconsigliano di fermare il veicolo o lo impediscono; oppure perché la violazione viene verificata tramite sistemi a distanza (telecamere, autovelox, tutor); in tali casi il verbale di violazione della norma viene inviato alla residenza dell'intestatario del veicolo coinvolto, ricavata dalla targa. Ricevuto tale verbale **l'intestatario deve fornire, su modulo apposito allegato al verbale, l'indicazione di chi era alla guida.** Se non lo fa la patente non viene sospesa ma la sanzione pecuniaria ("multa") raddoppia.

Anche nei casi di sospensione della patente è possibile, se ce ne sono i motivi, fare **ricorso** (cioè opporsi) contro il relativo provvedimento; gli organi ai quali fare ricorso e i termini sono i medesimi descritti nel paragrafo "RITIRO" della patente.

Direttiva comunitaria per sanzioni all'estero:

Le Direttive Comunitarie 2006/126/CE e 2009/113/CE sono state recepite in Italia con i Dlgs n.59 del 2011 e n.2 del 2013.

Questi provvedimenti hanno introdotto la cosiddetta Patente Europea (*per saperne di più: vedi la "Guida alla patente a punti e alle diverse tipologie di patente"*.) e hanno inoltre stabilito, tra l'altro, che la sospensione della patente può avvenire solo su territorio italiano e ad opera di Autorità di controllo italiane.

Se quindi in un Paese estero si commette un'infrazione, per la quale la normativa di quel Paese prevede la sospensione della patente, l'Autorità intervenuta potrà decretare soltanto **una interdizione alla guida sul territorio di quel Paese per un determinato periodo di tempo, ma tale interdizione non avrà alcun valore in Italia e non potrà mai essere tramutata in sospensione della patente.**

Unicamente in caso di guida in stato di ebbrezza l'Autorità estera potrà inviare i dati all'Autorità Italiana, affinché questa si autodetermini.



REVOCA (art. 219 CdS)

La revoca della patente è un provvedimento adottato in circostanze gravi e consiste nel suo **annullamento**; differisce quindi sia dal ritiro che dalla sospensione, perché comporta la perdita totale dell'abilitazione alla guida.

Nella maggioranza dei casi la revoca ha comunque una **durata**, trascorsa la quale la patente può essere **riottenuta**; solitamente la durata va **da 2 a 4 anni**; nei casi di revoca derivata da incidente stradale con lesioni o omicidio la durata sarà di 5 o 10 anni; in alcuni casi, considerati molto gravi dal nostro ordinamento giuridico, la durata può arrivare fino a 15 o 20 anni (*vedi schema allegato in calce all'ultimo paragrafo qui di seguito "Revoca della patente per lesioni o omicidio stradale"*).

Per poter riprendere a guidare, decorsi i termini di cui sopra, è necessario **sottoporsi ad una nuova visita medica e ad un nuovo esame teorico e pratico**, come quello sostenuto quando si è ottenuta la patente per la prima volta.

Vediamo in quali casi è prevista.

Revoca della patente per perdita dei requisiti fisici (art. 130 CdS)

La patente viene revocata con un provvedimento emanato dalla Motorizzazione Civile in seguito a:

- perdita permanente dei **requisiti fisici e psichici necessari**;
- revisione della patente (art. 128 CdS), qualora il soggetto risulti **non più idoneo**;
- sostituzione della propria patente con altra rilasciata da **un Paese estero**.

In questi casi non c'è un termine teorico di fine della revoca. La patente può **essere riottenuta quando si riacquistano i requisiti richiesti**. Sarà necessario ripetere gli esami di guida e la visita medica. La patente così ottenuta non può essere di categoria superiore a quella revocata e riporterà la data di abilitazione di quella precedente. L'interessato non sarà quindi considerato un neopatentato, evitando così tutte le restrizioni che tale status comporta.

Revoca della patente per violazioni del Codice della Strada

La patente viene revocata per motivi di condotta, in caso di:

- circolazione abusiva **durante il periodo di sospensione della patente** (art. 218/6° CdS);
- inversione del senso di marcia o **percordanza contromano su autostrade** o strade extraurbane (art. 176/1° - 22° CdS);
- **incidente provocato da guida in stato di ebbrezza** (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) (art. 186/2°bis CdS) o dall'uso di sostanze stupefacenti (art. 187/1°bis CdS).

In questi casi il titolare della patente revocata potrà ottenerne un'altra, sostenendo nuovamente gli esami, trascorsi **almeno due anni** dalla revoca (**tre** in caso di ebbrezza o stupefacenti).

A ciò si aggiunga che la revoca della patente per motivi di condotta, subita da un conducente di professione, costituisce giusta causa di licenziamento.

Revoca della patente per casi di recidiva (la stessa infrazione commessa più di una volta)

La revoca per violazioni al codice della strada può anche conseguire alle seguenti ipotesi:

- **recidiva in un biennio per guida in stato di ebbrezza** (tasso alcolemico di 1,5 g/l o superiore) (art. 186/2°lett C) o sotto l'effetto di stupefacenti;
- **recidiva in un biennio nel superamento di oltre 60 km/h** dei limiti di velocità (art. 142/12° CdS).

In questi casi il titolare della patente revocata potrà ottenerne un'altra, sostenendo nuovamente gli esami, trascorsi **almeno due anni** dalla revoca (**tre** in caso di ebbrezza o stupefacenti).

In questi casi, inoltre, se il titolare aveva una patente C o D, per riaverla, dovrà prima ottenere la patente B. E sarà considerato neopatentato a tutti gli effetti: dovrà osservare quindi le disposizioni più rigorose rivolte a questa categoria e, in caso di infrazioni, sopportare un decurtamento dei punti maggiore da un terzo al doppio rispetto agli altri conducenti.

Revoca della patente per pericolosità sociale (requisiti morali art. 120 CdS)

La patente di guida è infine revocata ai **soggetti** ritenuti socialmente **pericolosi**. Più nello specifico:

- ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
- a persone sottoposte a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
- a persone condannate a pena detentiva non inferiore a 3 anni, quando si ritiene che l'utilizzo del documento di guida possa rendere più agevole commettere reati della stessa natura.

Revoca della patente per lesioni o omicidio stradale (Legge 41/2016)

La revoca è infine prevista in caso di incidente con "lesioni personali stradali gravi o gravissime" o in caso di "omicidio stradale", come introdotti dalla Legge 41 del 2016 con i nuovi articoli 589 bis e 590 bis del Codice Penale.

In questi casi, dettagliati nello schema qui sotto, la revoca della patente viene inflitta solo se il relativo procedimento penale termina con sentenza di condanna; inoltre essa è **automatica** nei casi derivanti da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, mentre è lasciata alla **discrezionalità del Giudice** in tutti gli altri casi, nei quali quindi il Giudice stesso potrà optare, in virtù degli elementi raccolti, per la sospensione della patente anziché per la revoca.

omicidio stradale			revoca della patente e durata del divieto di conseguire una nova patente	automatica	affidata alla decisione del Giudice		
omicidio senza aggravanti			5 anni		x		
AGGRAVANTI	omicidio per stato di ebbrezza	lieve	da 0,5 a 0,8 g/l	5 anni	x		
		media	da 0,8 a 1,5 g/l	15 anni	x		
		grave	superiore a 1,5 g/l	15 anni	x		
	omicidio per sostanze stupefacenti			15 anni	x		
	omicidio per eccesso di velocità in centro urbano (velocità pari al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70km/h)			10 anni		x	Diventano 20 se in precedenza l'interessato sia stato condannato per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti; 30 se l'interessato si è dato alla fuga
	omicidio per eccesso di velocità su strade extraurbane (superiore di almeno 50Km/h rispetto a quella massima consentita)			10 anni		x	
	omicidio per passaggio col rosso			10 anni		x	
	omicidio per guida contromano			10 anni		x	
	omicidio per inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi			10 anni		x	
omicidio per sorpasso azzardato (su attraversamento pedonale o con linea continua)			10 anni		x		

lesioni stradali		revoca della patente e durata del divieto di conseguire una nuova patente	automatica	affidata alla decisione del Giudice	
lesioni senza aggravanti	lievi o lievissime	no			
	gravi	5 anni		x	
	gravissime	5 anni		x	
lesioni gravi per stato di ebbrezza	lieve	da 0,5 a 0,8 g/l	5 anni	x	
	media	da 0,8 a 1,5 g/l	5 anni	x	
	grave	superiore a 1,5 g/l	5 anni	x	
lesioni gravissime per stato di ebbrezza	lieve	da 0,5 a 0,8 g/l	5 anni	x	
	media	da 0,8 a 1,5 g/l	5 anni	x	
	grave	superiore a 1,5 g/l	5 anni	x	
AGGRAVANTI	lesioni gravi per sostanze stupefacenti		5 anni	x	
	lesioni gravissime per sostanze stupefacenti		5 anni	x	
	lesioni gravi per: eccesso di velocità in centro urbano (velocità pari al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70km/h); eccesso di velocità su strade extraurbane (superiore di almeno 50Km/h rispetto a quella massima consentita); passaggio col rosso; guida contromano; inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi; sorpasso azzardato (su attraversamento pedonale o con linea continua)		5 anni		x
	lesioni gravissime per: eccesso di velocità in centro urbano (velocità pari al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70km/h); eccesso di velocità su strade extraurbane (superiore di almeno 50Km/h rispetto a quella massima consentita); passaggio col rosso; guida contromano; inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi; sorpasso azzardato (su attraversamento pedonale o con linea continua)		5 anni		x

Diventano 10 se in precedenza l'interessato sia stato condannato per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti; 12 se l'interessato si è dato alla fuga

Come avviene per i casi di ritiro e sospensione della patente è possibile anche in caso di revoca, se ce ne sono i motivi, fare ricorso (cioè opporsi) contro il provvedimento che la dispone. Tuttavia spesso in questi casi coesiste un procedimento penale, per cui l'opposizione al verbale potrà fare eventualmente parte della difesa nel procedimento penale stesso.

QUANDO SERVE E PERCHÈ È UTILE LA TUTELA LEGALE

Forse non tutti sanno che recentemente la Corte Costituzionale ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'automatismo della revoca della patente in caso di "omicidio stradale e lesioni personali stradali".

In poche parole la sentenza prevede che, a parte i casi in cui venga accertato che il responsabile della morte o di lesioni gravi abbia fatto uso di sostanze stupefacenti o abbia guidato in stato d'ebbrezza, spetta al giudice la facoltà di decidere se revocare o sospendere la patente in base alle circostanze emerse durante il processo. Ricordiamo che la revoca del documento di guida obbliga il destinatario del provvedimento a dover sostenere nuovamente gli esami di guida, compreso quello di teoria.

È dunque evidente che, se l'avvocato difensore riuscisse a dimostrare che la vittima dell'incidente stradale ha concorso anche in misura parziale al verificarsi dell'incidente, il giudice potrebbe limitarsi ad adottare un provvedimento di un semplice periodo di sospensione della patente, anche se di lunga durata, ma non di revoca.

Alla luce di questa decisione della Corte Costituzionale diventa ancora più determinante e necessario per il nostro cliente:

- o acquistare le garanzie di tutela legale all'interno della polizza RC auto in abbinamento;
- oppure sottoscrivere la polizza stand alone "Difesa Legale al Volante".